

**MOZIONE CONGRESSUALE SULLA MODIFICA DELL'ART. 473 BIS 15 C.P.C. E
SULL'INTRODUZIONE DELLA RECLAMABILITA' DEI PROVVEDIMENTI
ADOTTATI AI SENSI DEL MEDESIMO ARTICOLATO**

Mozione presentata a cura dell'Avv. Alessandro Bianchini, unitamente agli Avvocati Giorgia Celletti, Roberto Nicodemi, Elisabetta Rampelli, Pietro Di Tosto, Aldo Minghelli, Stefano Galeani, Cristiana Arditì di Castelvetere, Silvia Cappelli, Andrea Manasse, Andrea Bonuomo, Laura Arpino.

Premesso che

- Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Cd. Riforma Cartabia), ha introdotto al Libro II del codice di procedura civile il Titolo IV Bis (Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie -artt. 473 bis e ter), modificando integralmente, tra gli altri, i procedimenti di separazione e divorzio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Che il già menzionato articolo così dispone: *“In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.”*
- Che, pertanto, tale disposizione prevede la possibilità che il presidente o il giudice da questi delegato, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, assunte quando occorre sommarie informazioni, adottati con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e delle parti (nei limiti delle domande da queste proposte).
- Il contenuto dei provvedimenti indifferibili deve essere tassativamente confermato, modificato o revocato all'udienza fissata, nel decreto provvisoriamente esecutivo, entro i successivi 15 giorni, nel quale il Giudice assegna un termine perentorio all'istante per la notifica all controparte
- Che la novella legislativa non prevede l'eventualità nella quale il Giudice ometta di fissare udienza entro i 15 giorni successivi all'adozione del provvedimento cautelare;
- Che, parimenti, la novella legislativa non contempla la possibilità di impugnare i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c.,

- Che, infatti, l'art. 473 bis 24 c.p.c. contempla la possibilità per le parti di reclamare avcamti la Corte di Appello territorialmente competente solo i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui al primo comma dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
- Che l'attuale formulazione della norma in questione rappresenta un grave vulnus per il diritto di difesa, sia perché non prevede forme di tutela nell'ipotesi in cui il Giudice ometta di fissare udienza entro 15 giorni dalla adozione del decreto cautelare ex art. 473 bis 15 c.p.c, sia perché non prevede la possibilità di impugnare il medesimo decreto (che ha contenuto decisorio) laddove la sua pur temporanea esecuzione potrebbe rappresentare un pericolo grave ed irreparabile per la parte o la prole.
- Che, peraltro, anche il Tribunale di Lecce, con Ordinanza del 12.09.20233 nel Proc. n. 86/2023 Reg. Cont. (n. 70/2023) di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363 c.p.c., sulla (non) reclamabilità ei provvedimenti di cui all'art. 473 bis 15 c.p.c. si è così espresso:

“-Appare assorbente rispetto alla valutazione nel merito del reclamo, affrontare l’eccezione sulla ammissibilità del ricorso avverso i provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., posta in questa sede in via preliminare.

- Il testo della disposizione in esame, introdotto con il d.lvo n. 149/2023, istitutivo del Rito unico per la famiglia, invero non contiene alcun riferimento alla reclamabilità dei provvedimenti indifferibili, o ad altre possibili forme di impugnazione. Dalla relazione illustrativa al d.lvo, si legge che ‘rispetto all’auspicata reclamabilità anche di tutti i provvedimenti provvisori emessi in corso di causa, la stessa non potrà verosimilmente attuarsi per ragione di insufficienza dei ruoli, ma si è prevista comunque una forma di controllo per i provvedimento più invasivi, id est quelli dotati di maggiore portata, come quelli che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche all’affidamento e alla collocazione dei minori a soggetti diversi dai genitori’. Si è ipotizzato pertanto che se disposizioni di tale natura, sono contenuti nei provvedimenti indifferibili, sebbene non espressamente disposto dall’art. 473 bis 15, si potrebbe, per analogia, giungere a predicare la loro impugnabilità.

- E’ stato osservato che la scelta del legislatore, di omettere qualsiasi previsione sulla reclamabilità di tali provvedimenti, forse muove dall’idea che gli stessi sono destinati ad essere assorbiti dai provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal giudice alla prima udienza di trattazione nel merito, ex art. 473 bis 22, ovvero nella sentenza definitiva.

Se tale assunto fosse corretto, rimarrebbero comunque fuori da tale possibilità i casi in cui il provvedimento ex art. 473 bis 15 c.p.c. venga proposto prima del ricorso principale, concernente la responsabilita’ genitoriale, ipotesi pure ammessa dalla dottrina. [...] P.Q.M.

Dispone il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, affinché indichi il principio di diritto sul quesito se i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis 15 c.p.c. (introdotto con d.lvo n. 149/2022) siano reclamabili ed in quali forme.

- *Che i beni giuridici in questione, di rango costituzionali, rendono opportuna una espressa previsione legislativa che preveda la possibilità per la parte di reclamare, anche in via d'urgenza, il cautelare adottato ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c.*

Alla luce di quanto sopra i Delegati come in epigrafe chiedono che il Congresso voti e approvi la seguente

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense invita l'Organismo Congressuale Forense, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell'Ordine locali a promuovere nelle opportune sedi parlamentari la seguente proposta di integrazione dell'art. 473 bis 15 c.p.c.

- “Alla fine del comma 1 dell'art. 473 bis 15 c.p.c., introdurre la seguente disposizione:

“Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 del presente articolo è ammesso reclamo con ricorso avanti alla Corte di Appello.

E' altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di 5 giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro 20 dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.

Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.”

- ovvero, in ogni caso, una proposta che preveda espressamente la reclamabilità dei provvedimenti adottati dal Tribunale ai sensi del medesimo art. 473 bis 15 c.p.c.:

Avv. Alessandro Bianchini